

Comune di PALOMONTE

(Prov. di Salerno)

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 del 24/10/1998

OGGETTO: ART. 12 LEGGE 07.08.1980, N.ro 241. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER CONCESSIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

L'anno-millenovecentoNOVANTOTTO il giorno VENTIGUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 10,05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla PRIMA convocazione ORDINARIA di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Pr.	As.
CAPORALE ANGELO	X	
CERVINO MARIA CARMELA	X	
CUPO VALDEMIRO		X
CUPO CESARE	X	
ELIA MARIO	X	
VALITUTTO CESARE	X	
PARISI FRANCO	X	
CONTE GIUSEPPE	X	
FREDA GIUSEPPE		X
Presenti	9	

	Pr.	As.
CASCIANO ANTONIO	X	
ELIA ANTONIO		X
VALITUTTO ANTONIO	X	
DI MURO ARMANDO		X
LUONGO ADALGISA		X
PANZA GERARDO		X
CRUOGLIO MARCELLO		X
PARISI GERARDO FELICE		X
Assenti	8	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente.

- Partecipa il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNIO POLICETTI

AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto riguarda la regolarita' tecnica art. 59 comma 1, della legge 142/1990;

FAVOREVOLE

ANTONIO ARMANDO GIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 12 della legge 7.8.1990, N.ro 241, recante nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che testualmente recita:
art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;
- Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta Municipale, dai responsabili dei vari uffici e servizi;
- Vista la legge 8 giugno 1990, N.ro 142;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi della legge 142/90;
- Con voti UNANIMI

DELIBERA

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, che si compone di N.ro 30 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

COMUNE DI PALOMONTE (SA)

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge agosto 1990, N.ro 241, i criteri e le modalita per:

- a) La concessione di sovvenzioni;
- b) La concessione di contributi;
- c) La concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) L'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) Per concessione di sovvenzioni: si intende il finanziamento totale

o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entita'.

b) Per concessione di contributi: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attivita' finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;

c) Per concessione di sussidi ed ausili finanziari: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalita' del cittadino cosi' come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

c1) per sussidio: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

c2) per ausilio finanziario: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficolta' della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha carattere straordinario;

d) Per attribuzione di vantaggi economici: si intende la fruizione di un bene di proprieta' dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

CAPO II CONCESSIONI DI SOVVENZIONI

Art. 3. Soggetti beneficiari delle " sovvenzioni "

1) Possono beneficiare della sovvenzioni di cui al presente capo, come definite al precedente art. 2, comma 1, lettera a):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalita' giuridica la cui attivita' oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale;

2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attivita' imprenditoriale, dovro' essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4. Scopo delle " sovvenzioni "

1) Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sedi fuori comune, sempreche' interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 5. Carattere delle " sovvenzioni "

1) Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno

anche per gli esercizi futuri.

2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per piu' esercizi finanziari.

Art. 6. Procedura per l'assegnazione delle " sovvenzioni ".

1) Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovra' pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 20 settembre dell'anno cge precede quello cui la richiesta si riferisce.

2) Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- L'oggetto dell'iniziativa;
- Il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- Il costo complessivo e la somma da finanziare;
- L'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- L'indicazione dell'entita' dell'intervento richiesto.

3) Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7.8.90, N.ro 241, indira' una conferenza di servizio con la partecipazione:

- delle rappresentative sindacali;
- del richiedente l'intervento.

4) L'assegnazione degli interventi sara' fatta con delibera della Giunta Comunale.

5) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 7. Somministrazione delle " sovvenzioni ".

1) Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2) Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonche' dei risultati conseguiti.

3) La somma corrisposta non potra' mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potra' essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformita' grave, potra' essere revocata la deliberazione di concessione.

5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potra' concedere, sulla sovvenzione, accenti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DEI " CONTRIBUTI "

Art. 8. Soggetti beneficiari dei contributi.

1) Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene della comunità amministrata.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9. Scopo dei " contributi ".

- 1) La concessione di contributi e' subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
- 2) Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati; gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 10. Carattere dei " Contributi ".

- 1) Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di interventi " una tantum " teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzioni tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
- 2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 11. Procedure per l'assegnazioni dei " contributi ".

- 1) Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
- 2) La domanda dovrà indicare:
 - a) L'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) Il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) Il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) L'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) L'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3) Per la prima concessione entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 241/90, indirà una conferenza di

servizio con la partecipazione:

- delle rappresentanze sindacali;
- del richiedente l'intervento.

4) L'assegnazione degli interventi sara' fatta con deliberazione della Giunta Comunale;

5) Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione;

Art. 12. Erogazione dei " contributi".

1) Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta dell'interessato;

2) Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalita' proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonche' dei risultati conseguiti.

3) La somma corrisposta non potra' mai essere superiore alla differenza costi- ricavi.

4) Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potra' essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformita' grave potra' essere revocata la deliberazione di concessione.

5) La Giunta Comunale a seguito di motivate richieste degli interessati, potra' concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI " SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI "

Art. 13. Finalita' della concessione di sussidi ed ausili finanziari.

1) Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2) Ogni intervento, pertanto, dovra' avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3) La stessa disciplina sara' osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, N.ro 16 del D.P.R. 24.07.1977, N.ro 616.

Art. 14. Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari e procedure per l'assegnazione.

1) Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente art. 2, comma 1 lett. a):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2) Le persone di cui alle precedenti lettere b e c comma 1 dovranno essere identificate nelle forme di legge dalla polizia municipale;

Art. 15. Procedure per l'assegnazione dei sussidi ed ausili finanziari.

3) mensa;

4) assistenza domiciliare.

Nei casi sopra indicati, il comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare gli interessi degli inabili.

Art. 17.

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice o su modello predisposto dall'Amministrazione e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, per le persone giuridiche anche l'elenco degli amministratori e per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi, il tipo di concessione richiesto e tutte le notizie e l'informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale.

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento. In tutti i casi per il "godimento di un bene comunale" dovrà essere assicurato il rimborso per le spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale di assistenza. Le domande saranno istruite dagli uffici dell'amministrazione (impiegato responsabile del settore) sia sulla parte conoscitiva che finanziaria ed esprimono parere per iscritto. Ogni pratica dovrà essere integrata da relazioni esplicative del responsabile del procedimento integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare o dei parenti primi prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del C.C..

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno ed il tipo di pensione in godimento.

Art. 18.

La Giunta Comunale, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere, motivando per iscritto, un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art. 19.

Non possono costituire elementi di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

Art. 20.

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto in primo luogo delle specifiche richieste dell'indigente e solo se particolari ragioni di ordine economico facciano prevalere un'altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Art. 21.

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in danaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo, quantità) nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento soci

le (mense, indumenti, combustibili, ecc.).

Art. 22.

Per gli effetti dell'art. 9, comma 1, della legge 142/90 che ha attribuit ai comuni le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, saranno sostenute, a avvenuta assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione, le seguenti spese previste dall'abrogato art. 144 lett. 9 del T.U. 313.1934 N.ro 383:

- 1) assistenza degli infermi di mente;
- 2) assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
- 3) assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri quando non vi provvedono i consorzi o altre istituzioni autonome;

Art. 23.

L'assistenza di cui all'art. precedente e' concessa su richiesta degli interessati con delibera di Giunta Comunale immediatamente esecutiva.

Art. 24.

Per gli interventi ex Enaoli, Ansil, Inail ed Onpi l'Amministrazione Comunale si attiene ai criteri ed ai parametri indicati dalla Regione Campania - Servizio Assistenza Sociale.

Art. 25. Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termine per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 241/90 vengono fissati tutti in giorni 30.

Art. 26. Individuazione delle unita' organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7.8.1990, N.ro 241 ed alla luce della legge N.ro 127/97 e succ. mod. ed integr., le unita' organizzative componenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'or	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZ.
1	Sovvenzioni di cui al CAPO II	AA.GG./ P.M./RAG.	AA.GG.
2	Contributi di cui al CAPO III	AA.GG./ P.M./ RAG.	AA.GG.
3	Sussidi ed ausili finanziari di cui al CAPO IV	AA.GG./ P.M./ RAG.	AA.GG.
4	Vantaggi economici di cui al CAPO V	AA.GG. P.M./ RAG./ U.T.C	AA.GG.

Art. 27. Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o privati.

Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 28. Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non e' espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 29. Pubblicita' del regolamento.

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985, N.ro 816 sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Di una copia del presente regolamento saranno dotati i funzionari comunali cui e' affidato il servizio.

Art. 30. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sara' divenuta esecutiva

atto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
CAPORALE ANGELO

Il Segretario Comunale
DOTT. GIOVANNIO POLICETTI

Per copia conforme

li. 1-2 NOV 1998

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge n. 142/90.

Il responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/11/1998 come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge n. 142/90 (N. 01318 REG. PUB.);

E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 45, comma 3, della legge n. 142/90, trattandosi di materia elencata nel comma 2 del citato art. 45;

E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ al Co.Re.Co per il controllo:

su iniziativa del Consiglio o della Giunta Comunale (art. 45, co. 1);
su iniziativa del Commissario Prefettizio;
a richiesta dei Signori Consiglieri;
nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 1, co. 2)
perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con
atti fondamentali del Consiglio (art. 45, co. 4)

Inviata in Prefettura con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 47, co. 2);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, co. 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co. Re. Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co. Re. Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, co. 5);

perchè adottata in via d'urgenza (art. 32, co. 3).

li.

Il Segretario Comunale